

**PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA (art. 60 D.Lgs 50/2016) -
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
PRESSO DISCARICA SITA IN VIA CORNACCHIA 12 - MAIOLATI SPONTINI -
SO.GE.NU.S. S.P.A.**

CIG: 8661926F72

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA TELEMATICA SU PIATTAFORMA DIGITALE**

APRILE 2021

SO.GE.NU.S. S.p.A.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Codice C.I.G.:	8661926F72
Tipo di procedura:	Procedura Aperta su piattaforma telematica
Impegno di spesa presunta:	€ 299.000,00 (euro duecentonovantanovemila/00) Escluse ACCISE e IVA in caso di rinnovo
Importo a base d'appalto:	€ 149.500,00 (euro centoquarantanovemilacinquecento/00) Importo escluse ACCISE e IVA per 18 mesi
Durata presunta dell'appalto:	Mesi 18 dalla data di stipula del contratto - rinnovabile ai sensi del c.4 art.35 D.Lgs 50/2016

- CAPO I -

NORME GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato speciale disciplina il rapporto contrattuale tra la SO.GE.NU.S. S.p.A., ovvero "stazione appaltante", e la ditta che risulterà aggiudicataria, nel seguito per brevità denominata "fornitore", avente ad oggetto la **FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO LA DISCARICA SITA IN VIA CORNACCHIA 12 - MAIOLATI SPONTINI** - gestita da SO.GE.NU.S. S.p.A., nei termini e nelle modalità previste nei documenti di gara.

Il rapporto contrattuale ha lo scopo di assicurare il rifornimento regolare e sistematico del carburante necessario allo svolgimento delle attività aziendali, con le frequenze imposte dalle esigenze della Stazione Appaltante che, di volta in volta, si manifesteranno.

Le caratteristiche tecniche del prodotto sono meglio specificate nel Capo II "Prescrizioni Tecniche" – Art. 19 del presente Capitolato.

Il carburante dovrà essere fornito presso l'area del serbatoio interna all'impianto di discarica sito in Via Cornacchia 12 a Maiolati Spontini (AN).

ART. 2 – RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

I rapporti tra il fornitore e SO.GE.NU.S. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal Responsabile del Procedimento per ciò che concerne gli aspetti generali e dal Direttore dell'esecuzione del contratto per ciò che concerne l'esecuzione delle forniture. Il fornitore indicherà a SO.GE.NU.S. S.p.A. il proprio ufficio ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente Capitolato.

In ogni caso, il fornitore dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale SO.GE.NU.S. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – PREZZO A BASE DI GARA

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo ribasso offerto sul prezzo unitario al litro posto a base d'asta, stabilito con riferimento al costo del gasolio auto considerato al netto di ACCISE E IVA, rilevato nella settimana nella quale ricade il giorno stesso della fornitura come

pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Statistiche dell’Energia – Prezzi Nazionali di Prodotti Petroliferi ed avente come collegamento ipertestuale il seguente link: COSTO DEL GASOLIO AL LITRO - MSE <http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/cercabphitalia.asp>.

PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI						
ITALIA		(In Euro)				
		MESE			FEBBRAIO 2021	
Destinazione dei prodotti petroliferi	Unità	Prezzi praticati				
		Prezzi medi				
		AL CONSUMO	ACCISA	I.V.A.	AL NETTO IMPOSTE	
CARBURANTI						
Gasolio Auto	1000 L	€ 1.372,94	€ 617,40	€ 247,58	€ 507,96	
http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/cercabphitalia.asp						

L’importo contrattuale massimo della fornitura, stimato al lordo del ribasso da applicarsi, ammonta a € 149.500,00 (euro centoquarantanovemilacinquecento/00) escluse ACCISE e IVA mentre l’importo della spesa presunta, in caso di rinnovo contrattuale, ammonta a € 299.000,00 (euro duecentonovantanovemila/00) escluse ACCISE e IVA.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del periodo di esecuzione della fornitura è prevista in mesi 18 (diciotto) a decorrere alla data di stipula del contratto, che potrà essere rinnovato, qualora ne ricorreranno le condizioni, per ulteriori mesi 18 (diciotto) agli stessi patti, prezzi e condizioni, ai sensi del c.4 dell’art.35 del D. Lgs 50/2016.

In conformità a quanto previsto dall’art. 32, c. 8 del richiamato D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di anticipare l’esecuzione del contratto prima della sua formale sottoscrizione, per comprovati motivi di estrema urgenza dettati dallo svolgimento di un servizio di pubblica utilità inerente l’igiene pubblica.

È vietato ed escluso il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo della fornitura, comprensivo di tutte le prestazioni del presente Capitolato, è quello risultante dagli atti di gara e cioè dall’applicazione del prezzo più basso offerto dall’aggiudicatario rispetto al prezzo posto a base di gara.

Fatto salvo quanto infra indicato, con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da SO.GE.NU.S. S.p.A. tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura, qualsiasi onere, espresso e non, conseguente la fornitura di che trattasi.

Conformemente a quanto indicato nell’articolo 22 del “Foglio Patti e Condizioni”, per tutta la durata del contratto (diciotto mesi, più eventuali altri diciotto), non è prevista revisione prezzi,

fermo restando che il prezzo da applicare è quello rilevato nella settimana nella quale ricade il giorno stesso della fornitura come pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Statistiche dell’Energia – Prezzi Nazionali di Prodotti Petroliferi ed avente come collegamento ipertestuale il seguente link: COSTO DEL GASOLIO AL LITRO - MSE <http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/cercabphitalia.asp>.

Inoltre, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, il contraente dovrà sottostare agli obblighi da essa derivanti e per ciò stesso dovrà sottoscrivere l’apposita dichiarazione prevista dal Modello Dichiarazione Sostitutiva Allegato A).

ART. 6 - VARIAZIONI NELLA QUANTITÀ

SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche quantitative all’oggetto del contratto.

In tali casi, il fornitore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20% dell’ammontare complessivo del contratto.

Rimane escluso per il fornitore, in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.

Nei casi in cui i prodotti da fornire non risultino più rispondenti e conformi alle prescrizioni imposte dagli Enti Autorizzatori, il fornitore si impegna a sostituire i suddetti prodotti, forniti o da fornire, con materiale di pari valore entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta scritta avanzata da SO.GE.NU.S. S.p.A..

ART. 7 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione definitiva in base all’importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016.

ART. 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

8.1 ORDINATIVO DI FORNITURA

L’appaltatore dovrà essere in grado di effettuare le consegne del prodotto, a proprio rischio e spesa di qualunque natura, presso il luogo indicato all’art. 1, nei termini stabiliti dalla stazione appaltante, secondo quanto previsto dal successivo art. 20.

In ogni ordinativo parziale sarà indicato il tipo ed il quantitativo di prodotto da fornire, nell’ambito delle tipologie e quantità previste dal contratto; si intende sottinteso il riferimento al prezzo di riferimento, previsto nel Foglio di Determinazione del Prezzo Unitario, e lo sconto percentuale da praticare.

8.2 EMISSIONE DELLA FATTURA

L’emissione della fattura da parte dell’appaltatore non potrà avvenire prima che egli abbia consegnato il prodotto relativo a ciascun ordine.

Al pagamento delle fatture, che dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo di SO.GE.NU.S. S.p.A. con sede in Moie di Maiolati Spontini in via Cornacchia n. 12 e riportare il codice CIG relativo alla presente gara, si procederà, nel rispetto delle disposizioni di legge, entro 60 giorni data fattura fine mese.

La liquidazione della/e fattura/e è subordinata al regolare assolvimento degli obblighi

contrattuali da parte della ditta fornitrice, nonché alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva, accertata mediante acquisizione di certificazione di regolarità contributiva e fiscale.

8.3 RIFERIMENTO FATTURE

La fattura dovrà essere emessa nei tempi previsti dall'articolo 8.2 del presente Capitolato Speciale.

8.4 TRACCIABILITA'

L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Lg. 13/08/2010 n. 136 e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

La violazione delle disposizioni del presente punto 8.4 e della Lg. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei pagamenti comporterà la risoluzione del contratto ex art. 1456 del C.C.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Ai sensi del c.1 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016, stante la particolarità del tipo di fornitura per cui sono richiesti specifici requisiti professionali in capo ai soggetti che effettuano il trasporto del carburante, che sono diversi da quelli di colui che ne esercita la vendita, è prevista per l'aggiudicatario la facoltà di ricorrere al subappalto. Pertanto il **subappalto è ammesso** fino al 40% della fornitura.

Il subappalto della fornitura non espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, fa sorgere in capo a SO.GE.NU.S. S.p.A. il diritto di risolvere il contratto, ai sensi del successivo art. 11. I pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori resteranno a carico dell'aggiudicatario, nel rispetto degli obblighi di legge.

Ai sensi dell'art 105 del D.Lgs 50/2016 **è ammesso il subappalto anche per la parte del servizio inerente il trasporto del carburante** dalla sede di distribuzione e vendita all'impianto della discarica sito in Via Cornacchia 12 a Maiolati Spontini.

Ai sensi del c.4 dello stesso articolo, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto il servizio del trasporto alle seguenti condizioni:

1. acquisizione dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante;
2. dichiarazione dell'affidamento in subappalto del servizio di trasporto del rifiuto;
3. dichiarazione di assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016; per fornire tale dichiarazione **il subappaltatore dovrà compilare e sottoscrivere gli allegati A0, A, B, B1;**
4. presentazione del contratto di subappalto del servizio di trasporto del rifiuto.

Il legale rappresentante della ditta subappaltatrice dichiarerà per se e per l'azienda che rappresenta:

- di essere esente dalle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, dalle cause interdittive antimafia di cui alla vigente normativa e dalla situazione di incapacità a contrarre con le PP.AA.;
- di impegnarsi a rispettare quanto previsto in merito alla "tracciabilità dei flussi finanziari" comunicando alla stazione appaltante, contestualmente alla stipula del contratto, gli estremi

del conto corrente dedicato nonché gli estremi delle persone abilitate alle movimentazione del conto stesso;

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/16, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, che verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per assolvere a tutti gli obblighi di legge e ne autorizza l'uso;
- di possedere, come effettivamente possiede, i seguenti requisiti:
 - iscrizione ai registri tenuti dalla **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**; (o registro commissioni provinciali per l'artigianato o registri professionali equivalenti in altri Paesi membri dell'Unione Europea od equiparati) **per attività corrispondenti ai servizi oggetto dell'appalto**;
 - iscrizione all'**Albo Nazionale Autotrasportatori/Registro Elettronico Nazionale**;
 - **modello DTT 306 (Barrato Rosa)** a bordo dei mezzi che conferiscono carburante in impianto trattandosi di trasporto di merce pericolosa in base alla **normativa A.D.R.**;
 - certificato di formazione professionale per gli autisti incaricati del trasporto in A.D.R. – **"Patentino A.D.R."**, inerente automezzo base e cisterna.

Il legale rappresentante della ditta subappaltatrice dichiarerà inoltre, ai sensi dei vigenti D.Lgs 231/01, D.Lgs 81/2008, L. 190/12, L. 114/2014, D.Lgs 33/13 e s.m.i., viste le prestazioni contrattuali, di intesa con SO.GE.NU.S. S.p.A., di aver preso visione a seguito di attenta lettura, di: D.U.V.R.I., Piano di emergenza, Procedura 19.1 IST 01 istruzioni di sicurezza visitatori e addetti esterni, Codice Etico, Modello 231 e connesso piano anticorruzione, Politica e organigramma avendoli acquisiti dal sito www.sogenus.com/allegati di cui con firma della presente rilascia ricevuta e si impegna prima dell'inizio della prestazione a discutere con l'R.S.P.P. della SO.GE.NU.S. S.p.A. eventuali possibili interferenze apportate dalla specifica organizzazione del lavoro e dei materiali in uso al fine di attuare tutte le misure di sicurezza per eliminare le interferenze.

Ai fini della regolamentazione dell'eventuale affidamento in subappalto del servizio di trasporto del rifiuto a trattamento, valgono tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi di quanto previsto al comma 13 dell'art. 105 (*Subappalto*) del D.Lgs 50/2016, la S.A. provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore (o ad altri aventi titolo) l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti alle lettere a), b), c) soltanto a condizione che l'appaltatore intestatario della fornitura provveda al rilascio di idoneo nulla-osta che autorizzi il pagamento assumendo in capo a sé tutte le responsabilità e le conseguenti incombenze per l'insorgere di eventuali contestazioni da parte della S.A. nel merito della fornitura.

ART. 10 - PENALITÀ

Qualora si verificassero inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o il fornitore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione della fornitura, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione, saranno applicate le penalità di seguito specificate, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

Si richiama quanto già previsto nel seguito del presente Capitolato.

SO.GE.NU.S. S.p.a. si riserva, a suo insindacabile giudizio, l'applicazione di penali per qualsiasi inadempimento al presente capitolato, in misura variabile da un minimo di **€ 50,00** (cinquanta/00 Euro) ad un massimo di **€ 500,00** (cinquecento euro) a seconda della gravità dell'inadempimento commessa. Inoltre **per ogni giorno di ritardo** nella ultimazione prevista da ogni fornitura relativa a nota d'ordine, sarà applicata una **penale di € 100,00** (euro cento/00).

SO.GE.NU.S. S.p.a. applicherà direttamente le penali o recupererà l'importo del maggiore costo, qualora sussistente, per forniture eseguite da SO.GE.NU.S. S.p.a. in sostituzione/integrazione della Ditta, come sopra descritto, a seguito di semplice lettera di contestazione del servizio, tramite la emissione di proprie fatture in cui verranno riportate sia le eventuali penali applicate, sia l'eventuale maggiore onere sostenuto per le medesime forniture. L'importo di tali fatture sarà recuperato: o detraendolo dagli importi che l'aggiudicatario deve avere per fatture già emesse ed accettate da SO.GE.NU.S. S.p.A. e non ancora pagate, o utilizzando anche la cauzione definitiva che in caso di utilizzo dovrà essere immediatamente reintegrata.

Alle contestazioni che saranno comunicate per iscritto, il fornitore potrà comunque esprimere proprie giustificazioni per iscritto che SO.GE.NU.S. S.p.a. controdurrà.

L'assenza di controdeduzioni da parte di SO.GE.NU.S. S.p.a. non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito.

Il fornitore avrà diritto esclusivamente al compenso spettante per le forniture effettuate ed accettate da SO.GE.NU.S. S.p.A., con espressa esclusione di indennizzi di sorta.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO – CLAUSOLE DELL'IMPRESA

11.1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' riconosciuta a SO.GE.NU.S. S.p.A. la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva, in caso di:

- reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela della salute e di tutela dell'ambiente;
- reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;
- ritardo superiore a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi nell'esecuzione della fornitura rispetto al termine indicato nel successivo art. 19;
- difformità del prodotto fornito tali da renderlo inidoneo all'uso cui è destinato, dopo tre inadempimenti accertate.
- qualora l'aggiudicatario non si conformi - entro i termini indicati - all'ingiunzione di SO.GE.NU.S. S.p.A. di porre rimedio a negligenze o inadempimenti contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto;
- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale della fornitura non autorizzata preventivamente dalla stazione appaltante;
- per abbandono dell'appalto;
- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la stazione appaltante – senza diritto di preventiva

costituzione in mora dell'aggiudicatario – dichiarerà risolto di diritto il contratto con proprio atto, dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r. / o fax / o posta elettronica certificata, all'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di risarcire alla stazione appaltante stessa i danni economici subiti, ivi comprese le spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altra impresa.

Le somme dovute a titolo di risarcimento danni a seguito di risoluzione del contratto sono trattenute dalla stazione appaltante da eventuali pagamenti dovuti all'appaltatore.

Resta fermo che nel caso di risoluzione del contratto si applica comunque la disciplina prevista dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

La stazione appaltante si riserva di applicare l'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

11.2 - ESECUZIONE D'UFFICIO

SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva di provvedere d'ufficio totalmente o parzialmente alla fornitura oggetto del presente Capitolato a mezzo di altro soggetto, qualora le inadempienze contrattuali dell'appaltatore costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle sue attività, addebitando l'eventuale maggiore prezzo al fornitore e fatti salvi l'applicazione delle penali maturate e l'addebito dei maggiori oneri.

11.3 - CLAUSOLE DELL'IMPRESA

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita proposte dal fornitore; inoltre, qualunque clausola apposte dal fornitore stesso sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

ART. 12 - FACOLTÀ DI RECESSO

Ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 50/2016, SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R.

In caso di recesso il fornitore ha diritto al pagamento di quanto fornito, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C. Oltre a ciò ha diritto al pagamento di un decimo dell'importo delle forniture non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle forniture.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultimo caso il fornitore dovrà, comunque, su richiesta della stazione appaltante, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio della stazione appaltante provocare danno alla stessa.

In tale ipotesi, il fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola

d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Eventuale cessione dei crediti derivante dal corrispettivo maturato a seguito della esecuzione del presente contratto sarà regolata ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016.

ART. 14 – OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

14.1 - DEFINIZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ai fini di quanto disciplinato dal presente Capitolato, si considerano straordinarie le seguenti operazioni effettuate dal fornitore:

- a - cessione o affitto di azienda;
- b - trasformazione, fusione o scissione di società;
- c - cambiamento di ragione sociale.

14.2 - ADEMPIMENTI NEL CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le cessioni o affitti di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale hanno effetto nei confronti di SO.GE.NU.S. S.p.A., esclusivamente nel caso in cui il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione, scissione o dall'avvenuto cambiamento di ragione sociale, abbia proceduto nei confronti di SO.GE.NU.S. S.p.A.:

- a) ad inviare formale comunicazione con la quale si informa dell'avvenuta operazione straordinaria, dell'impegno a voler subentrare nel servizio oggetto del presente Capitolato ed accettare, conseguentemente, tutte le condizioni che disciplinano il servizio medesimo;
- b) a rilasciare apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e/o da altro soggetto in grado di impegnare la ditta verso terzi, di assenza di cause di esclusione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni in capo al soggetto risultante dalle operazioni straordinarie almeno 45 giorni prima dell'efficacia dell'operazione straordinaria;
- c) ad inviare il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del Soggetto risultante dalle operazioni straordinarie di cui al presente articolo;
- d) ad inviare gli atti comprovanti le operazioni di cessione o affitto di azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale;
- e) a provvedere alla costituzione di una nuova garanzia fidejussoria secondo le modalità indicate all'art. 7 del presente Capitolato;
- f) a comunicare i nominativi dei nuovi Responsabili della fornitura.

Resta in capo alla SO.GE.NU.S. S.p.A. l'obbligo di eseguire tutte le necessarie verifiche previste per legge sul possesso dei requisiti da parte del fornitore subentrante.

14.3 - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

Nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie di cui al precedente p. 14.1, il contratto

di fornitura, fatto salvo l'obbligo del fornitore di procedere alle comunicazioni di cui al p. 14.2 continua automaticamente a produrre i suoi effetti, fatto salvo:

- 1) il buon esito della certificazione prefettizia antimafia richiesta da SO.GE.NU.S. S.p.A. con riferimento al cessionario, all'affittuario, ovvero al Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione;
- 2) il buon esito delle verifiche relative alla dichiarazione di cui al precedente p. 14.2, lett.b);
- 3) quanto previsto al successivo p. 14.4 del presente Capitolato.

14.4 - RECESSO DEL TERZO CONTRAENTE

Nel caso di operazioni straordinarie di cui al precedente p. 14.1, SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva il diritto di recedere dal contratto di fornitura entro sei mesi dalla notizia dell'avvenuta cessione, affitto, trasformazione, fusione, scissione o cambiamento della ragione sociale, senza che nulla sia dovuto al Soggetto risultante da una delle operazioni di cui al punto 14.1.

14.5 - FALLIMENTO

In caso di fallimento del fornitore, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la SO.GE.NU.S. S.p.A. provvederà a termini di legge.

ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato mediante la forma di scrittura privata sottoscritta in maniera elettronica tramite firma digitale secondo quanto previsto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici.

Tutte le eventuali spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico del fornitore aggiudicatario.

In pendenza della stipulazione del contratto, SO.GE.NU.S. S.p.A., potrà ordinare l'inizio della fornitura, in tutto o in parte, al fornitore aggiudicatario, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto:

- da parte di SO.GE.NU.S. S.p.A., il fornitore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate;
- da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso, il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

ART.16 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto vi saranno espressamente richiamati, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) copia del bando di gara, del Foglio Patti e Condizioni, del Presente Capitolato Speciale e del Foglio di Determinazione del Prezzo Unitario;
- b) copia dell'offerta con l'indicazione del ribasso percentuale praticato;
- c) Codice etico appalti ed approvvigionamenti;
- d) politica ambientale di SO.GE.NU.S. S.p.A..

ART. 17 – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

Il fornitore aggiudicatario deve ritenersi vincolato con la sottoscrizione dell'offerta; SO.GE.NU.S. S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto, ai sensi della vigente legislazione.

ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non siano risolte mediante accordo bonario o transazione di cui agli artt. 205 e 208 del D.Lgs 50/2016, la definizione delle stesse è devoluta al Foro di Ancona.

- CAPO II -

PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 19 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA – CARATTERISTICHE GENERALI E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Il carburante da fornire, destinato al funzionamento degli automezzi e delle macchine operatrici dell'azienda, dovrà avere le caratteristiche tecniche previste dalle "SPECIFICHE ANALITICHE DEL PRODOTTO: GASOLIO AUTOTRAZIONE" conformi alla Norma Europea EN 590:2017 – ultimo aggiornamento.

La fornitura è da intendersi comprensiva di trasporto in discarica e scarico in qualsiasi luogo posto all'interno della stessa, secondo le indicazioni fornite dal personale dipendente della SO.GE.NU.S. S.p.A. addetto ad assistere allo scarico.

L'avvio della fornitura del prodotto di cui all'art. 1 è subordinata all'accettazione scritta dello stesso da parte del personale tecnico incaricato da SO.GE.NU.S. S.p.A. Sulla base delle caratteristiche del prodotto indicate nel presente capitolato, ad ogni conferimento, sarà verificata la conformità dello stesso. SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la possibilità di verificare analiticamente la qualità del prodotto fornito.

Qualora si riscontrasse che il prodotto non è conforme alle prescrizioni di capitolato, dovrà essere allontanato a cura e spese dell'appaltatore, che provvederà a sostituirlo con materiale idoneo.

Qualunque variazione della qualità o della provenienza del prodotto fornito è sottoposta alla medesima procedura di accettazione sopra descritta.

ART. 20 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

La fornitura del prodotto oggetto del presente appalto avverrà su richiesta del personale tecnico di SO.GE.NU.S. S.p.A., e dovrà essere effettuata nel termine di 24 ore dall'emissione dell'ordinativo, nelle quantità, nelle modalità e nei luoghi, volta per volta, indicati in esso dal personale SO.GE.NU.S. S.p.A. preposto.

Inoltre potranno essere indicate condizioni diverse secondo tempi e quantitativi funzionali alle esigenze dell'Azienda. In relazione allo svolgimento dell'attività, la fornitura potrà essere temporaneamente sospesa secondo quanto previsto nel disciplinare, su richiesta di SO.GE.NU.S. S.p.A.

Il prodotto sarà fornito presso la discarica in Via Cornacchia 12 a Maiolati Spontini (AN) osservando le norme di sicurezza ed attenendosi a quanto disposto dal personale di SO.GE.NU.S. S.p.A. operante in loco.

Pag. 11 a 14

Il carburante consegnato sarà contabilizzato a litri e comparato al peso dei singoli carichi; ogni carico sarà verificato mediante la pesa presente nell'impianto. In caso di discordanza tra il peso riscontrato da SO.GE.NU.S. S.p.A. all'arrivo in discarica ed il peso indicato nel D.D.T. o nel D.A.S. e ove questa superi in \pm lo 0,5%, gli incaricati all'accettazione di SO.GE.NU.S. S.p.A. provvederanno ad annotare tale discordanza sulle copie dello stesso D.D.T. o D.A.S. Il fornitore dovrà emettere la relativa fattura addebitando nella stessa il quantitativo riscontrato dagli incaricati di SO.GE.NU.S. S.p.A. all'arrivo in discarica.

In caso di presunta anomalia del prodotto rispetto a quanto previsto nel Foglio di Determinazione del Prezzo Unitario e alle specifiche di cui al precedente art. 19, potrà essere disposta un'analisi di laboratorio volta ad accertarne la conformità. In caso di accertata anomalia del prodotto, l'analisi di laboratorio sarà interamente a carico del fornitore, che si farà carico anche dell'allontanamento del materiale non idoneo e alla sua sostituzione.

In tal caso la sostituzione del materiale non conforme alle prescrizioni previste nel presente Capitolato dovrà avvenire entro 24 ore dalla segnalazione al fornitore dell'accertata anomalia. Nel solo caso in cui anche la successiva fornitura non sia rispondente con quanto prescritto dal Capitolato, sarà facoltà di SO.GE.NU.S. S.p.A. di sospendere la fornitura e provvedere direttamente al reperimento del materiale idoneo, anche proveniente da altro fornitore, addebitando al fornitore contraente il costo aggiuntivo di tale fornitura rispetto al prezzo contrattuale.

La riattivazione della fornitura sarà subordinata ad una nuova verifica di conformità del materiale a quanto stabilito dal presente capitolato, a cura e spese del fornitore.

ART. 21 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il fornitore, nell'espletamento del servizio sarà tenuta a garantire quanto segue:

- l'osservanza delle modalità di svolgimento della fornitura, come descritte al precedente Art. 20;
- la continuità dello svolgimento del servizio;
- l'assunzione della responsabilità per eventuali danni a persone o cose, arrecati da automezzi ovvero da comportamenti scorretti dei dipendenti dell'appaltatore.

Il fornitore, all'interno della discarica, dovrà inoltre attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento stabilite da SO.GE.NU.S. S.p.A. ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

Il fornitore è altresì tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.U.R. competente e/o da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

ART. 22 - RESPONSABILITÀ - COPERTURE ASSICURATIVE

Il fornitore, in analogia a quanto richiesto per contratti di lavori, dovrà provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, compresa la responsabilità civile per danni arrecati ad opere di proprietà della stazione appaltante, o di terzi, nell'esecuzione della fornitura, con primaria compagnia di Assicurazione, per tutta la durata dell'appalto:

A) assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT):

la garanzia dovrà coprire tutti i rischi derivanti da danni cagionati ad opere di SO.GE.NU.S. S.p.A. esistenti o a terzi in generale (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica), con un massimale minimo di € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per ogni sinistro senza franchigia e senza scoperto a carico di SO.GE.NU.S. S.p.A.;

B) assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

l'appaltatore si obbliga altresì a trasmettere alla stazione appaltante la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro con massimale minimo di € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per sinistro.

Si impegna inoltre a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla stazione appaltante.

A tal proposito l'aggiudicatario è tenuto a presentare, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura e comunque prima della stipulazione del contratto, apposite polizze, sub A), sub B), aventi le caratteristiche sopra indicate o nel caso di polizze già esistenti apposite appendici.

Dette polizze assicurative devono prevedere inoltre la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

Il fornitore si impegna direttamente, per il tramite della sua Compagnia di Assicurazioni, a garantire e rilevare volontariamente SO.GE.NU.S. S.p.A. (Art. 105 C.P.C.) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto o per mancato adempimento dei medesimi o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

ART. 24 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE - TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

A richiesta della stazione appaltante, il fornitore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nei trasporti con mezzo, con l'esibizione dei libri matricola, lettere di assunzione e quant'altro.

Il fornitore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale ed è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge la fornitura, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Il fornitore è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperative, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano il fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

Il fornitore è altresì responsabile verso la stazione appaltante dell'osservanza delle suindicate norme da osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte del fornitore, riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza.

Il fornitore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

Il fornitore, prima dell'inizio della fornitura, presa visione delle strutture e delle condizioni dell'impianto, nonché dei **documenti di valutazione del rischio** di SO.GE.NU.S. SpA, dovrà presentare la propria valutazione dei rischi qualora lo ritenesse necessario, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i propri dipendenti, dando altresì a SO.GE.NU.S. S.p.A. tutte le informazioni sulle modalità delle operazioni di propria competenza al fine di coordinare le fasi della fornitura.


In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dal servizio ispettivo della direzione provinciale di lavoro o di altro Ente a ciò competente, la stazione appaltante medesima comunicherà al fornitore e, se del caso, anche all'Ente suddetto, l'inadempienza e procederà ad una detrazione fino all'80% dell'importo contrattuale, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è stato ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso al fornitore delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell'Ente competente o di altra documentazione presentata dal fornitore e ritenuta probante a giudizio insindacabile della stazione appaltante.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il fornitore non potrà opporre eccezioni di sorta, né avrà titolo a risarcimento danni.

IL R.U.P.

DIRETTORE GENERALE SO.GE.NU.S. S.p.A.



SO.GE.NU.S. S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Ragaini)
Mauro Ragaini